



**Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sezione staccata di Pescara**

Il Presidente

DP n. 6/2021

Approvazione graduatoria per tirocini formativi

presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara.

Visto l'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i., che ha introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

Vista la delibera n. 75 dell'8 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante le linee guida per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;

Viste, altresì, le linee guida relative all'attività dell'Ufficio del processo, approvate dal Consiglio di Presidenza della GA nella seduta del 15 marzo 2018;

Visto il bando prot. n. 267 in data 8 aprile 2021, adottato con DP n. 4/2021, per l'attivazione dei tirocini formativi di cui all'art. 73 cit., presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, nell'anno 2021;

Visto il verbale, in data 7 giugno 2021, della Commissione nominata con proprio decreto n. 5/2021 del 24 maggio 2021, per la valutazione delle domande pervenute a questo Tribunale da parte di studenti neolaureati, i quali hanno chiesto di essere ammessi alla formazione teorico-pratica, ai sensi dall'art. 73 cit.;

DECRETA

1.1. È approvata la seguente graduatoria di merito per la selezione di tirocinanti da immettere presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – sezione staccata di Pescara, a supporto dell'attività dei magistrati e dell'Ufficio del processo amministrativo:

Ordine	Cognome	Nome	Data di nascita	Ammissione/Idoneità
n. 1	LANCIANI	EDOARDO	28/07/1996	Ammesso - Vincitore

- 1.2. Il concorrente ammesso al tirocinio, che sarà avvertito personalmente tramite PEC, è tenuto a comunicare formalmente l'eventuale rinuncia entro e non oltre un giorno dalla ricezione della predetta comunicazione.
- 1.3. L'avvio del periodo di tirocinio è subordinato alla stipula da parte del tirocinante, a proprie spese, di due distinte polizze assicurative:
 - a) a copertura delle malattie e degli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque occorsi a cagione del tirocinio svolto, con un massimale minimo per sinistro di € 75.000,00;
 - b) a copertura di eventuali danni causati a persone o cose, con un massimale minimo per sinistro di € 500.000,00.
- 1.4. Il tirocinio formativo avrà una durata di diciotto (18) mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo individuale.
- 1.5. Il candidato ammesso che non si presenterà alla data prescritta per l'avvio del tirocinio e/o che, a quella data, non avrà stipulato e depositato in atti le due distinte polizze di cui all'art. 2 del bando, è dichiarato decaduto.
- 1.6. Con successivo decreto si procederà all'assegnazione del tirocinante al magistrato affidatario e all'ufficio del processo.
- 1.7. Manda alla segreteria per la pubblicazione nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, nonché per le comunicazioni all'interessato e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Pescara, data della firma

Il Presidente
(dott. Paolo Passoni)